Capitolato Tecnico

Polizza di assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E D&O

Lotto 2 CIG 8987542249

Stipulata tra:

Garfagnana Ecologia Ambiente Srl

Via Pio La Torre, 2/c 55032 Castelnuovo Garfagnana (lu) Codice Fiscale e Partita IVA n. 02381940465

Ε

[Nome Società]		
Via		
Cap Città		
Codice Fiscale		
Partita IVA n		

Frontespizio

Polizza numero:

- 1) Contraente / Società GEA Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, Indirizzo: via Pio La Torre 2/c 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU).
- 2) **Periodo di validità della polizza:** L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2024.
 - Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2024.
- 3) Massimale: Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascuna annualità assicurativa: euro 3.000.000,00 per perdite pecuniarie e euro 3.000.000,00 per costi di difesa.
- 4) **Sottolimiti:** In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente numero 3) si applicano i seguenti **Sottolimiti** aggregati che sono parte del **Massimale** aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:
 - a. Spese di gestione della crisi con l'Autorità: € 150.000,00
 - Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose: 20% del Massimale
 - c. Spese di emergenza: 20% del Massimale
 - d. **Spese di difesa per** reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di **Agente inquinante**: € 300.000,00
 - e. Spese per mitigare il danno alla reputazione: € 250.000,00
 - f. Spese per attività connesse all'assunzione del personale: € 500.000,00
- 5) Data di continuità: 28/11/2008
- 6) Data di retroattività: illimitata
- 7) **Periodo di osservazione:** In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione di 72 mesi a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:
 - 1 anno: 25% dell'ultimo premio annuo;
 - 2 anni: 50% dell'ultimo premio annuo;
 - 3 anni: 75% dell'ultimo premio annuo;
 - 4 anni: 100% dell'ultimo premio annuo;
 - 5 anni: 125% dell'ultimo premio annuo;
- 8) Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada
- 9) Franchigia per sinistro: € 5.000,00

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

I termini sottoelencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

Agente inquinante Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà terriritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, fu germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, ami materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondiziona recuperare. Amministratore di Ente esterno Qualsiasi persona fisica che sia stata o sia o durante il Periodo di validità della po diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso di fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno.	unghi, ianto, i titolo are o olizza da un	
Amministratore non Qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del Contraente		
esecutivo data di decorrenza del, o comunque durante il, Periodo di validità della polizi	Qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del Contraente alla data di decorrenza del, o comunque durante il, Periodo di validità della polizza , a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo	
nella stessa incarichi analoghi.	оорга	
Assicurato Ciascuna Società e ciascuna Persona assicurata.		
Atto illecito 1) con riferimento alle Persone assicurate a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e statuto compiuto da una Persona assicurata nell'esercizio delle fun indicate nella definizione di Persona assicurata di cui al punto 1.18 presente polizza; (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una Persona assicu in ragione del proprio operato in detta qualità; b) qualsiasi Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; 2) con riferimento alle Società: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiut una Società, ma esclusivamente in relazione ad una Richiesta di risarcim relativa a strumenti finanziari; 3) con riferimento ai Legali interni: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiut un Legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società solo in ragione del proprio operato in detta qualità; si precisa che, in par deroga dell'art. 1900 cod. civ., la presente copertura opera anche riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave; b) in ogni caso la presente definizione di Atto illecito non comprenderà qua effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un Le interno nell'esercizio delle proprie funzioni che: • non sia ola presente definizione di Atto illecito non comprenderà qua effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un Le interno nell'esercizio delle proprie funzioni che: • non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa sper richiesta della società stessa; o che • sia stato eseguito in nome e per conto di altri dietro pagam di onorario.	nzioni della urata uto da nento uto da nento uto da nento uto da neziale e con alsiasi egale dinato ecifica	
Atto illecito relativo al Qualsiasi effettivo o contestato Atto illecito relativo a rapporti di lavoro con la So	cietà	
Tree to the second seco	o un Ente esterno.	
Autorità Qualsiasi Autorità civile, amministrativa o giudiziaria competente a compiere detern atti od emettere particolari provvedimenti.	ninati 	

0411-4-	Conjetà in qui il Contropreto elle dete a prime dell'inizio del Deviede di velidità delle	
Controllata	Società in cui il Contraente alla data o prima dell'inizio del Periodo di validità della polizza oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione <i>Nuove controllate</i> di cui al paragrafo 3.1.3 che segue, durante il Periodo di validità della polizza :	
	(i) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta percento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o	
	(ii) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o(iii) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.	
Danno all'ambiente	(i) Qualunque scarico dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra;	
	(ii) qualsiasi richiesta o direttiva dell' Autorità di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.	
Ente esterno	qualsiasi ente che:	
	(i) non sia una Controllata; (ii) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.	
	(iii) non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission) e non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934.	
	Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.	
Evento critico nei rapporti con l'Autorità	 (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'Autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CONSOB e Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate; (ii) la pubblica notizia di quanto sopra; (iii) il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza, di una formale richiesta da parte di un'Autorità che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità. 	
Investigazione	Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una Società o di un Ente esterno di una Persona assicurata nella sua qualità di Persona assicurata di una Società o di un Ente esterno: (i) promosso da una Autorità, fatta eccezione per la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), dal momento in cui una Persona assicurata: a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità; b) è identificata per iscritto dall'Autorità come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione;	
	(ii) promosso dalla SEC, dal momento in cui una Persona assicurata riceve la notifica di un <i>subpoena</i> .	
	Un' Investigazione si considera avviata nel momento in cui la Persona assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.	

Legale interno	Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Società , o abbia ricoperto al tempo della commissione di un Atto illecito , il ruolo di legale interno.
Omicidio colposo o preterintenzionale	 (i) omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona; (ii) omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona
Operazione	Uno qualunque tra i seguenti eventi: (i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure (ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta percento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure (iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.
Perdita pecuniaria	I danni patrimoniali e le Spese di difesa che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'Assicuratore, in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza. La definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla Richiesta di risarcimento, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto. La definizione di Perdita pecuniaria comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla di cui alla presente Polizza. Con esclusivo riferimento alle Persone assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese per la partecipazione all'investigazione. In ogni caso, la definizione di "Perdita pecuniaria" non comprende: (i) le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una Persona assicurata sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della Società o dell'Ente esterno, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la Società o i'Ente esterno non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazione di insolvenza. (iii) la retribuzione o i benefits relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi Persona assicurata; (iii) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi sanzione per l'acquis
Periodo di osservazione	Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all' Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo, (i) per un Atto illecito , o
	(ii) per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della

	maliana in coco di Investigazione Evente sultire uni nonneuti car UA de ulti	
	polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della Persona assicurata ai sensi delle	
	disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.	
Paragna aggiourata	·	
Persona assicurata	Qualsiasi persona fisica che è stata, è o, durante il Periodo di validità della polizza, diverrà: (i) un amministratore della Società, ovvero un an membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione); b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; c) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998; e) compliance officer; f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O); g) amministratori di fatto; h) Shadow director: i) Risk Manager; j) Investor relator, ma non un revisore esterno, né un curatore, né un liquidatore (salvo non sal liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), né un commissario, né un amministratore giudiziario o straordinario; (ii) un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della Società: a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società; b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una Società di cui al punto (i) che precede in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito; d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; e) responsabile della privacy ex D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.; (iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società. (iv) un Amministratore di Ente esterno; ma solo nel caso e nella misura in cui tale Persona assicurata agisca in nome e per conto della Società nell'eser	
Proposta	un Atto illecito di detta Persona assicurata. Qualsiasi documento messo a disposizione dell'Assicuratore in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una Società e tutte le altre informazioni comunque fornite all'Assicuratore.	
Provvedimento giudiziale restrittivo	Qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una Persona assicurata durante il Periodo di validità della polizza ed in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:	
	(i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata ;	

Richiesta di risarcimento	 (ii) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iii) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata; (iv) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato (i) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento giudiziorio giullo apprinistrativo e arbitrale diretta ad attanza un precedimento di p
	procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona assicurata per uno specifico Atto illecito; (ii) qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata; (iii) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per uno specifico Atto illecito relativo al rapporto di lavoro. La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresi: a) le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari; b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione; c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza; e d) qualsiasi Evento critico nei rapporti con l'Autorità.
Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari	Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione: a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona assicurata, e b) per le Investigazioni di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa: (i) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società. La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni.
Richiesta di risarcimento USA	Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
Shadow director	Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una Società , sia considerato <i>shadow director</i> di qualsiasi Società ai sensi dal paragrafo 251 del <i>Companies Act</i> inglese del 2006 o leggi analoghe in altri Paesi.
Società	(i) il Contraente; (ii) qualsiasi Controllata; e (iii) il curatore fallimentare del Contraente o della Controllata.
Spese di difesa	(i) le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto

	dell'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale Richiesta di risarcimento; e	
	 (ii) le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia. Nel caso di Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari instaurate all'estero, la definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall'Assicurato per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera. 	
	La definizione di Spese di difesa non comprende la remunerazione delle Persone assicurate , il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società .	
Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali	(i) le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'Assicuratore da parte della Persona assicurata al fine di ottenere la revoca di un Provvedimento giudiziale restrittivo illegittimo emesso nei suoi confronti durante il Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia. Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le Spese di difesa per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il Provvedimento giudiziale restrittivo.	
	(ii) nel caso dell'emissione di un Provvedimento giudiziale restrittivo a carico della Persona assicurata durante il Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla Persona assicurata e che l'Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da:	
	 (a) istruzione scolastica per i figli sino alla maggiore età; (b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile; 	
	 (c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete internet; e (d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a 	
	 condizione che: la Persona assicurata abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del Provvedimento giudiziale restrittivo; la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d'indennizzo garantito dall'Autorità emittente il Provvedimento giudiziale restrittivo in favore della Persona assicurata ed entro il limite di euro 60.000 (sessantamila) per ogni Persona assicurata ed euro 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il Periodo di validità della polizza; 	
	 la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del Provvedimento giudiziale restrittivo e sino alla revoca dello stesso, ma, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni. 	
	- La definizione di Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle Società.	
Spese di gestione della crisi con l'Autorità	Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di Spese di gestione della crisi con l'Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi	

	costo interno alle Società
Spese per cauzione	Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un' Autorità giudiziaria in sede penale a carico della Persona assicurata , ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una Richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza
Spese per estradizione	Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell' Assicuratore da parte della Persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall' Autorità di concedere l'estradizione della Persona assicurata dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.
Spese per la partecipazione all'Investigazione	Le spese, diritti ed onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società , sostenuti con il previo consenso scritto dell' Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un' Investigazione .
Spese per mitigare il danno alla reputazione	Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla Persona assicurata , in caso di Richiesta di risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale Richiesta di risarcimento su di essa.
Investor Relator	Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una Società quotata , gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.
Attività	 La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali di GEA – Garfagnana Ecologia Ambiente Srl nella sua qualità di Gestore del servizio di: Recupero e smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati dalle vigenti disposizioni legislative; lo smaltimento va inteso nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento nonché ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo; servizi d'igiene urbana e ambientale che siano comunque collegati o connessi alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni, disinfezioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, incenerimento di carogne e carni dichiarate da distruggere, nonché attività di bonifica e servizi similari; ogni altro servizio strumentale e/o complementare a quelli di igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo dell'acqua e dell'aria; servizi diversi a enti pubblici e privati; nonché tutte le attività previste, collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti all'attività della Contraente come da statuto.

Sezione 2 – Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 Imputabilità delle dichiarazioni

Con particolare riferimento alla **Proposta** ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.9.1 di polizza: (i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata ad altra **Persona assicurata**; (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a tale **Società** e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il **Contraente** saranno imputate a tutte le **Società**.

Art. 2.2 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente all'Assicuratore entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** e l'**Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza

(i) Offerta di strumenti finanziari USA:

Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti un **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente** abbia dato all'**Assicuratore** notizia di tele registrazione o obbligo di reporting e l'**Assicurato** abbia accettato le modifiche alle condizioni che l'**Assicuratore** abbia ritenuto appropriate.

- La presente disposizione non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti in come stabilito dalla Rule 144A del Securities Act (US) del 1933.
- (ii) Controllate e Ente esterno: La copertura assicurativa in favore di ogni Controllata e delle relative Persone assicurate opererà solo per quelle Richieste di risarcimento derivanti da Atti illeciti asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di Controllata e prima che tale ente abbia cessato di essere una

Controllata e per il solo periodo in cui la Persona assicurata ha agito e risulta qualificabile come Persona assicurata, ai sensi della presente polizza. La copertura assicurativa in favore di ogni Ente esterno e dei relativi Amministratori di Ente esterno opererà solo per quelle Richieste di risarcimento derivanti da Atti illeciti asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di Ente esterno e prima che tale ente abbia cessato di essere un Ente esterno e per il solo periodo in cui l'Amministratore di ente Esterno ha agito e risulta qualificabile come Amministratore di Ente esterno, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**.

(iii) Operazione: Se durante il Periodo di validità della polizza ha luogo un'Operazione, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle Richieste di risarcimento derivanti da Atti illeciti occorsi prima della data di effetto dell'Operazione.

Art. 2.6 Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'**Assicuratore** effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell'**Assicurato**, indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità** giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui alla clausola 3.2.1 di Polizza.

L'Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all'Assicuratore di agire in nome dell'Assicurato – ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

Art. 2.7 Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdite pecuniarie** derivanti da una **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'**Assicuratore** dovrà indennizzare tali **Perdita pecuniarie** nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui **Massimale** non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'**Assicuratore** dovrà: (a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Persone assicurate** nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Persone assicurate**; e (b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, concordare con il **Contraente** l'ordine e gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie**.

I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'**Assicuratore** da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza.

Art. 2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il **Contraente** agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** – essendone all'uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia, nel caso di un'**Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

Art. 2.9 Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre

dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13— "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 2.10 Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Assicuratore possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Art. 2.11 Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

Art. 2.12 Giurisdizione e foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede il **Contraente.**

Art. 2.13 Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.14 Massimale

Il **Massimale** di cui al n. 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'**Assicuratore** per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascun **Periodo annuale di validità della polizza**, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.

Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo annuale di validità della polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

Tuttavia, l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per **perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Il Massimale per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale aggregato** dell'ultima annualità del **Periodo di validità** della polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 2.15 Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in

generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, *etc.*) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** in favore di tale **Assicurato** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

(i) Garanzia per l'Amministratore di Ente esterno: Ai sensi del Paragrafo 1.1 della presente polizza, la garanzia per l'Amministratore di Ente esterno opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore sarà quindi tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** sole nel caso in cui:

- (i) L'**Ente esterno** sia incapace di indennizzare la Perdita pecuniaria a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- (ii) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'**Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.
 - Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall'**Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.
- (iii) Estensione di garanzia per il Legale interno

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della **Società**, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

Art. 2.16 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 2.17 Pagamento e regolazione del premio

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto MEF del 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.18 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'Impresa di Assicurazione:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'Assicuratore, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

L'Assicuratore espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso dell'Assicuratore, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte dell'Assicuratore, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove l'Impresa di Assicurazione persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 2.19 - Clausola broker - NON OPERATIVA

Omissis

Art. 2.20 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese di Assicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.21 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

L'Impresa di assicurazione aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010. Nel caso in cui l'Impresa di assicurazione, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa di assicurazione s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni dell'Impresa di assicurazione derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.22 Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e l'Assicuratore dichiarano di
approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:
Art
Art
Art
Art

Art.

L'indicazione delle suddette clausole è a carico dell'Impresa di Assicurazione aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 2.23 Fatto noto

Alle situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, la Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso, si applicano le disposizioni dell'art. 3.2.2. In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui la Contraente ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

Sezione 3 – Condizioni di Assicurazione

Art. 3.1 Responsabilità degli Amministratori

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*).

In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati o comunque forniti dal **Contraente** all'**Assicuratore** e formanti parte integrante della presente polizza, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne:

- (i) la **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;
- (ii) l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

Si precisa che, in parziale deroga dell'art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave, fermo restando l'esclusione della responsabilità amministrativa per danni all'erario e alla pubblica amministrazione in genere.

Art. 3.2 Garanzie di rimborso per la Società

- (i) la Società, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla Persona assicurata, da qualunque Perdita pecuniaria sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito;
- (ii) la Società, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'Amministratore di Ente esterno, da qualunque Perdita pecuniaria sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei confronti di un Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.

Art. 3.3 Garanzia "a secondo rischio" degli Amministratori non esecutivi

Qualsiasi Amministratore non esecutivo da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti per qualsiasi Atto illecito.

La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio", entro il limite del **Massimale** del Frontespizio, e non potrà quindi essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a "secondo rischio") rispetto alla presente polizza; e (ii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le **Perdite pecuniarie** del quale possa beneficiare qualsiasi **Amministratore non esecutivo.**

Art. 3.4 Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali

Le Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali saranno garantite nella misura del 25% (venticinque percento) del Massimale o nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile. L'Assicuratore, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali.

Art. 3.5 Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.

Art. 3.6 Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l'**Assicuratore** approverà retroattivamente tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **Sottolimite** indicato al numero 4(c) del Frontespizio.

Art. 3.7 Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno** della **Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per quegli **Atti illeciti** commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la **Società**

Art. 3.8 Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della Persona assicurata durante il Periodo di validità della polizza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

Art. 3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione** all'**Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

Art. 3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Investigazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimite indicato al numero 4(a) del Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l'Autorità a fronte dell'occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.

Art. 3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previa verifica di congruità, e sino alla concorrenza del **Sottolimite** indicato al numero 4(e) del Frontespizio l'**Assicuratore** terrà indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per mitigare il danno alla reputazione** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.

Art. 3.12 Spese per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

Previa verifica di congruità, e sino alla concorrenza del **Sottolimite** indicato al n. 4(f) del Frontespizio l'**Assicuratore** terrà indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per attività connesse all'assunzione e gestione del personale** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.

Sezione 3.1 – Estensioni

Art. 3.1.1 Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del **Periodo di osservazione** indicato al punto 7 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza**.

Il **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di osservazione** qualora abbia luogo un'**Operazione**, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Non è ammesso il recesso dal **Periodo di osservazione**.

Art. 3.1.2 Periodo di osservazione "Lifetime" per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna **Persona Assicurata** che si sia dimessa o sia andata in pensione avrà diritto ad un **Periodo di Osservazione** di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'**Operazione**:

- i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure
- ii) nel caso in cui la presente polizza **sia stata** rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) **solo se** tale altra polizza di assicurazione **non** fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2.190 (duemilacentonovanta) giorni.

Art. 3.1.3 Nuove Controllate

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

- i) la società o una sua controllata: a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over the counter) negli Stati Uniti; o b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 30% (trenta percento) del totale attivo consolidato della società.
- ii) la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the counter*) negli Stati Uniti d'America.

In ogni caso, la società di nuova acquisizione di cui a punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:

- a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal Contraente; o
- b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società, a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub* a) o b) o oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un **periodo maggiore** di quello indicato *sub* a) o b) a condizione che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub* a) o b).

Sezione 3.2 - Esclusioni

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a Perdite pecuniarie per:

Art. 3.2.1 Condotte dolose

guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di gualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a

seguito di confessione da parte dell'**Assicurato** in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun **Atto illecito** commesso da un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente Paragrafo.

Art. 3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta

- (i) Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del Periodo di validità della polizza;
- (ii) controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

Art. 3.2.3 Danno alla persona / danno a cose

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché
- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

- a) Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del **Sottolimite** indicato al n. 4 (b) del Frontespizio;
- c) Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale.
- d) Spese di difesa sostenute dalla Persona Assicurata in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate da un'autorità competente, fermo il sottolimite indicato al n. 4 (d) del frontespizio. Con riferimento alle sole Richiesta di risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte di un azionista della Società sia per conto proprio, sia per conto della Società le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

Art. 3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto: (i) di un qualsiasi Assicurato; (ii) di un Ente esterno nel quale una Persona assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno.

La presente Esclusione non opera in relazione a:

- a) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata e promossa:
 - dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della **Società** o dell'**Ente esterno**, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) a **condizione che non** sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun **Amministratore**, né di alcuna **Società**, né di alcun **Amministratore** di **Ente esterno**, fatta eccezione per un **Amministratore o** un **Amministratore** di **Ente esterno** coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge **Sarbanes-Oxley**;
 - ii) da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
 - iii) da un'altra **Persona assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta consequenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - iv) da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno; o
 - v) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente
 - vi) dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della **Società** o dell'**Ente esterno**, sia in forma diretta, sia in

forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore o un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;

- vii) da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- viii) da un'altra **Persona assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta conseguenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;
- ix) da un **Amministratore** cessato dalla carica o da un ex dipendente di una **Società** o di un **Ente esterno**; o
- x) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una **Società** o di un **Ente esterno**, sia per conto proprio, sia per conto di tale **Società** o **Ente esterno**;
- b) le **Spese di difesa** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata**.

Art. 3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)

L'esercizio, da parte della **Società**, da parte di **Enti esterni**, o degli **Assicurati**, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze. La presente esclusione non sarà applicata a richieste di risarcimento avanzate direttamente o per conto della **Società** da un possessore di titoli della **Società**, in quanto tale, nella forma di un'azione diretta, derivata, promosso tramite azione sociale deliberata tramite assemblea degli azionisti, avanzate nei confronti dell'assicurato che si basino sulla presunta mancanza di controllo di un assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta di risarcimento sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della **Società** o di un **Assicurato**.

Art. 3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile.

Sezione 4 - Gestione dei sinistri

Art. 4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

(i) durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**; ed in ogni caso (ii) non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza** o del **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'**Assicuratore** nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'**Assicurato**.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi del successivo articolo 4.2) dovranno essere inviate dall'**Assicurato** per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'**Assicuratore** ai seguenti recapiti:

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile italiano.

Art. 4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 4.3 Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della polizza (o del Periodo di osservazione), che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una:

- (i) Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di validità della polizza (o il Periodo di osservazione);
- (ii) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**; tempestivamente e debitamente comunicate all'**Assicuratore** in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta all'**Assicuratore** della circostanza, ai sensi della precedente clausola.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a (i) un medesimo **Atto illecito**, o a (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti più persone fisiche e/o giuridiche, saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al n. 3 del Frontespizio.

Art. 4.4 Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico dell'**Assicuratore** secondo quando previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile Italiano.

L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore.

Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Art. 4.5 Anticipo delle Spese di difesa

L'Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le **Spesa di difesa** in garanzia rese necessarie a seguito della **Richiesta di risarcimento** prima della definizione del giudizio.

Art. 4.6 Pagamento delle Spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

Art. 4.7 Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le **Spese di emergenza**) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

Il Contraente L	∟a Società